

**SINDACATI BANCARI
 POLIZZA RC AMMANCHI DI CASSA
 RC PERDITE PATRIMONIALI
 RC PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI**

CONVENZIONE N° 7883

Nr. di polizza R40778990.05	Sostituisce polizza R40771333.05	INTERMEDIARIO: G.M. ASSICURAZIONI S.R.L.	Codice 4149
--------------------------------	-------------------------------------	---	----------------

Contraente: UILCA SEGRETERIA NAZIONALE

Indirizzo: Via Lombardia n. 30 00187 - ROMA

c.f. / p. IVA: 97151930589

Decorrenza: 31/12/2011 scadenza: 31/12/2012 Durata: anni 1 SENZA TACITO RINNOVO

Garanzie prestate: **vedasi condizioni che seguono, nelle pagine numerate da 1a 15**

PREMIO ALLA FIRMA

Premio Netto €	Imposte €	Premio Totale €
204,49	45,51	250,00

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara che :

- le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare nel testo di polizza.

Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione Sasa presta le garanzie indicate nella scheda di polizza alle Condizioni Generali e Particolari contenute nelle pagine che seguono, che formano parte integrante ed essenziale, che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

Il Contraente dichiara di conoscere le anzidette Condizioni di Assicurazione e di non aver ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto, composto da N. 15 pagine e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

Preso atto dell'informativa ricevuta, il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196: **acconsente**

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;

- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

NON acconsente (°)

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;

- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(°) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data _____

IL CONTRAENTE

**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
 DIVISIONE SASA**

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della polizza:

- **il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;**
- **le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.**

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della Polizza, il *Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto* di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Il premio alla firma di € 250,00 è stato pagato a il a mani di

PREMESSA

Premesso che è volontà della Spett.le UILCA SEGRETERIA NAZIONALE mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di assicurare quanto essi debbano rimborsare, ai sensi del C.C.N.L. e di eventuali norme integrative aziendali, per Ammanchi di cassa e Danni patrimoniali cagionati all'Azienda di Credito da cui dipendono, tra la

UILCA SEGRETERIA NAZIONALE
(di seguito indicata come **Contraente**)

e la

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
DIVISIONE SASA
(di seguito indicata come **Società**)

Si stipula la presente polizza, che assicura, alle condizioni tutte di seguito indicate,

i dipendenti di Istituti di credito, iscritti al Sindacato Contraente,
che hanno inviato la loro adesione nei termini e nei modi dalle stesse previsti
(di seguito **Assicurati**)

Prima dell'adesione di un proprio iscritto alla presente polizza, il Contraente si obbliga a fornirgli una copia integrale delle presenti condizioni Generali e particolari di Assicurazione, in forma cartacea, unitamente al modulo di adesione, così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
Nessun compenso è riconosciuto al Contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

- ✓ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- ✓ **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- ✓ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- ✓ **Assicurato:** la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ✓ **Società:** l'impresa assicuratrice;
- ✓ **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- ✓ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- ✓ **Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
- ✓ **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- ✓ **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;
- ✓ **Ammanco di cassa:** deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
- ✓ **Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;
- ✓ **Gestione del bancomat:** per tali si intendono le operazioni di materiale caricamento, svuotamento e controllo della macchina del bancomat

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

AVVERTENZA:

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

2) Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4) Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5) Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del **31/12/2011** alle ore 24 del **31/12/2012** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.

6) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

7) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8) Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker da lui incaricato per la gestione del contratto è la Spett.le RELA BROKER s.r.l. Piazza della Vittoria 12/15 – 16121 GENOVA.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, avverranno per il tramite della Spett.le RELA BROKER s.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.118 comma 2 del D.Lgs 209/2005 Codice delle assicurazioni si da atto che il suddetto broker è autorizzato all'incasso dei premi per conto della Impresa secondo le modalità di seguito specificate.

9) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

R. C. AMMANCHI DI CASSA E R. C. PATRIMONIALE

SEZIONE A) - R. C. AMMANCHI DI CASSA

A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari, nonché eventuali analoghe disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

A.2. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

A.3. ALTRE ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa";
- e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

A.4. MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

OPZIONE 1)

MASSIMALE

€ 6.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO

€ 115,00

per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

€ 95,00

per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno;

€ 63,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre;

€ 31,50

per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 2)

MASSIMALE

€ 10.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO

€ 135,00

per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

€ 111,00

per le adesioni avvenute nel periodo dal 31 marzo al 30 giugno;

€ 74,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino al 30 settembre;

€ 37,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 settembre e fino alla scadenza della polizza

FRANCHIGIA

OPZIONE 1)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di € 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a €155,00 (centocinquanta) per ogni sinistro successivo.

OPZIONE2)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di €100,00 (cento) per il primo sinistro e di €200,00 per il secondo sinistro e successivi.

SEZIONE B) - R.C. PATRIMONIALE

B.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

◆ **GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, €cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

◆ **GARANZIA DANNI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

B.3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

B.4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli.

B. 5 MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pag. 7 e seguenti.

- ✓ **FRANCHIGIA – SCOPERTO** Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di €150,00 (centocinquanta/00)

◆ **ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- π ammanchi di cassa;
- π operazioni relative alla gestione del bancomat;
- π fatti dolosi dell'Assicurato;
- π l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo,
- π smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- π incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- π attività connessa alla gestione del personale;
- π azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- π danni da inquinamento;
- π danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

SEZIONE C) - R.C. AMMANCHI DI CASSA

e

R.C. PATRIMONIALE

C.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle ipotesi IV) – IV)BIS e V) – V)BIS di cui alla Scheda che segue “**COMBINAZIONI DI GARANZIE**”, premesso che gli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente Sezione valgono sia per la copertura “R.C. AMMANCHI DI CASSA”, sia per la copertura “R.C. PATRIMONIALE”, comprese le condizioni aggiuntive B.3 e B.4.

C. 2. MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pag 7 e seguenti

- ✓ **FRANCHIGIA – SCOPERTO**

- Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa:
 La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di €80,00 (ottanta) per ogni sinistro.
 Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.
 Relativamente alle OPZIONI IV)BIS e V) BIS la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia di € 100,00 per il primo sinistro e €200,00 per il secondo sinistro e successivi.
- Per quanto riguarda la RC Patrimoniale per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di €150,00 (centocinquanta/00).

MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO

COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI		
GARANZIA B1+B2	MASSIMALE	€ 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€ 20,00	€11,00

II° IPOTESI		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€ 50,00	€ 28,00

III° IPOTESI		
GARANZIA B1+B2+B4	MASSIMALE	€100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€ 86,00	€ 47,00

IV° IPOTESI		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€25.000,00 PER SINISTRO - €75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€ 140,00	€ 77 ,00

IV° BIS IPOTESI		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€25.000,00 PER SINISTRO – €75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€ 160,00	€ 88,00

V° IPOTESI		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
+ AMMANCHI CASSA	MASSIMALE	€ 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€190,00	€ 105,00

V° BIS IPOTESI		
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
+ AMMANCHI CASSA	MASSIMALE	€ 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€210,00	€ 115,00

VI° IPOTESI

- GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€100,00	€ 55,00
- Garanzia B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€ 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
	€200,00	€ 110,00

PREMI DAL 01.04.2012 AL 31.12.2012

R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1)
MASSIMALE

€ 6.000,00 PREMIO LORDO €95,00

OPZIONE 2)
MASSIMALE

€ 10.000,00 PREMIO LORDO €111,00

R.C. AMMANCHI DI CASSA E PERDITE PATRIMONIALI

IV° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€25.000,00 PER SINISTRO - €75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio</u>	
	€116,00	

IV° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€25.000,00 PER SINISTRO - €75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
	MASSIMALE	€10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio</u>	
	€ 132,00	

V° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
+ AMMANCHI CASSA	MASSIMALE	€ 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio</u>	
	€156,00	

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE	€100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
+ AMMANCHI CASSA	MASSIMALE	€ 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
	<u>Premio</u>	
	€173,00	

PREMI TRIMESTRALI DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012
R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1) MASSIMALE € 6.000,00 PREMIO LORDO €31,50

OPZIONE 2) MASSIMALE € 10.000,00 PREMIO LORDO €37,00

COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI

GARANZIA B1+B2

MASSIMALE € 75.000,00 PER ANNO
 CON IL LIMITE DI € 25.000,00 PER SINISTRO

Premio

€ 5,50

II° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4

MASSIMALE € 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€ 14,00

III° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B4

MASSIMALE €100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€ 23,50

IV° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE €25.000,00 PER SINISTRO - €75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE €6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€ 38,50

IV° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4 MASSIMALE €25.000,00 PER SINISTRO - €75.000,00 PER ANNO + AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE €10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€ 44,00

V° IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4
 + AMMANCHI CASSA

MASSIMALE €100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

MASSIMALE € 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€52,50

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1+B2+B3+B4
 + AMMANCHI CASSA

MASSIMALE €100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

MASSIMALE € 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€57,50

VI° IPOTESI

- GARANZIA B1+B2+B3+B4

MASSIMALE € 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€27,50

- Garanzia B1+B2+B3+B4

MASSIMALE € 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio

€55,00

SEZIONE D) R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

D.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

◆ GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli.

◆ GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

◆ ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- π ammanchi di cassa;
- π operazioni relative alla gestione del bancomat;
- π fatti dolosi dell'Assicurato;
- π l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- π smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- π incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- π attività connessa alla gestione del personale;
- π azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- π danni da inquinamento;
- π danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

D.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino ad un massimale di €5.164,57.

D.3. MASSIMALI, PREMI LORDI E FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di €1.000,00 (mille/00).

SEZIONE D)
PERDITE PATRIMONIALI
CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

I° IPOTESI

MASSIMALE € 51.000,00 PER ANNO
CON IL LIMITE DI € 20.000,00 PER SINISTRO

Premio Annuo	Adesioni II semestre
€ 120,00	€ 70,00

II° IPOTESI

MASSIMALE € 51.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo	Adesioni II semestre
€ 150,00	€ 80,00

III° IPOTESI

MASSIMALE €103.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo	Adesioni II semestre
€ 200,00	€ 120,00

IV° IPOTESI

MASSIMALE € 206.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo	Adesioni II semestre
€ 250,00	€ 150,00

V° IPOTESI

MASSIMALE € 258.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo	Adesioni II semestre
€ 300,00	€ 180,00

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
VALIDE PER LA SEZIONE D)**

D.4. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato in conseguenza di fatto avvenuto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione

Le garanzie di polizza sono altresì operanti per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che non siano state comunque conosciute prima della validità della garanzia per fatti avvenuti nei due anni precedenti la stipula dell'assicurazione.

Tale estensione della validità della garanzia è limitata agli Assicurati che erano già stati assicurati per gli stessi rischi nei due anni precedenti.

D.5. GARANZIA POSTUMA

La polizza, con il pagamento di una annualità assicurativa, consente, a chi ha cessato l'attività lavorativa o ha cambiato attività, di poter disporre di una ulteriore garanzia per il risarcimento dei danni causati durante il periodo lavorativo (ed avvenuti durante il periodo di validità della polizza), e denunciati nei successivi cinque anni dalla scadenza della sua adesione. Il massimale assicurato rimane unico per l'intera durata della garanzia (periodo di polizza più garanzia postuma), anche nel caso in cui le denunce dovessero pervenire in anni diversi.

D.6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite della Relia Broker s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. Alla denuncia l'Assicurato deve allegare la fotocopia della sua disposizione di bonifico per il pagamento del premio, oltre agli altri documenti necessari alla definizione del sinistro.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti convenuti, a fronte dell'avvenuto invio della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza, attestante l'intervenuto rimborso del danno nonché della copia del bonifico di pagamento del premio.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.P.

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
comuni alle SEZIONI A) B) C) e D)**

1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione e pagamento di bonifico, con valuta a favore del beneficiario entro i 7 gg. successivi, sul c/c numero IT70W0317701400000 000270 581 appositamente dedicato dal Broker all'incasso dei premi della presente polizza.

La copia della scheda di adesione e della disposizione del bonifico vanno inviate al Broker nei giorni immediatamente successivi, al fax nr. 010/5764810 – 010/543036 – 010/5452284, mentre una copia va consegnata al Contraente.

La ricevuta del fax va trattenuta dall'Assicurato ai propri atti, a comprova dell'avvenuta adesione.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 24 del 31/12/2011, se la disposizione di bonifico come sopra, andato a buon fine, è effettuata entro tale data.

Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purché la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi.

2. VARIAZIONI

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che rendano necessario applicare la garanzia di una sezione diversa.

La richiesta di variazione dovrà essere inviata al Broker, accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni; la modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice, sempreché sia stata nel frattempo pagato l'eventuale premio integrativo.

3. VALIDITA' DELLA GARANZIA per le Sezioni A) B) C)

L'assicurazione vale per:

- I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.
- Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purché si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.

Limitatamente alle sanzioni amministrative e agli interessi di mora, il periodo di prescrizione viene elevato a due anni dalla data del sinistro.

4. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro;
- Tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, il Broker e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati,

Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker.

Comunque, nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12/2012, data di scadenza della polizza.

5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite della RELA BROKER s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso. Fa eccezione quanto già sopra previsto per i dipendenti della Spett.le CARIGE.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a € 516,46 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammancio.

6. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in Genova.

7. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e la Società possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all'Assicurato anche al Contraente.

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12/2012, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.

L'Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diversa.

Emesso a Trieste il 28/11/2011

IL CONTRAENTE

**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
DIVISIONE SASA**

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive comuni alle Sezioni A) B) C) e D):

Art. 1) MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Art. 3) VALIDITA' DELLA GARANZIA

Art. 5) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 6) CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 7) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Nonché le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive valide per la Sezione D):

Art. D.4) Validità della garanzia

Art. D.6) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Nonché i seguenti articoli delle Norme che Regolano la Gestione del Contratto:

Art. 2) Altre assicurazioni

Art. 3) Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio

Art. 4) Variazioni del rischio

IL CONTRAENTE